DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1991

relativa all'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Equador

(91/281/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità [1], in particolare l'articolo 19,

considerando che, a norma dell'articolo 19 della direttiva 90/675/CEE, occorre adottare le decisioni necessarie relativamente all'importazione di taluni prodotti dai paesi terzi in cui si manifesti o si diffonda qualsiasi fenomeno che costituisce potenzialmente un pericolo grave per gli animali o per la salute umana;

considerando che in Equador si sta sviluppando un'epidemia di colera; che questa malattia costituisce un grave pericolo per la sanità pubblica e che, inoltre, il vibrione del colera può contaminare gli animali e i prodotti di origine animale;

considerando che si è recata in Equador una delegazione di esperti della Comunità allo scopo di esaminare la situazione e di studiare le garanzie necessarie ad evitare qualsiasi rischio di introduzione del colera nella Comunità;

considerando che i prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Equador debbono presentare garanzie appropriate; che le garanzie fornite dalle competenti autorità dell'Equador debbono essere considerate sufficienti;

considerando che tali garanzie si applicano fermi restando i requisiti prescritti per le importazioni provenienti dall'Equador, indipendentemente dall'attuale situazione eccezionale;

considerando che occorre adottare disposizioni che permettano di effettuare controlli efficaci sui prodotti scortati da certificati negli Stati membri in cui essi sono destinati ad essere immessi al consumo, nonché prevedere che le disposizioni contenute nella presente decisione siano riesaminate nel caso in cui un controllo sulle importazioni evidenzi la presenza del vibrione del colera;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura in provenienza dell'Equador, a condizione che ogni partita sia accompagnata dal certificato ufficiale rilasciato a questo scopo dall'istituto nazionale della pesca (INP), conforme alla normativa nazionale dell'Equador e recante, in particolare, le seguenti indicazioni:

— numero e data;
— descrizione della spedizione e natura del trattamento;
— numero di registrazione dell'esportatore;
— firma del rappresentante ufficiale dell'INP.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano che i prodotti di cui all'articolo 1 siano rispediti a destinazione del territorio di altri Stati membri, salvo nel caso in cui essi entrino in un porto o in un aeroporto e siano destinati ad un altro porto o aeroporto che disponga di un centro di ispezione e purché il trasporto sia effettuato per via marittima o, rispettivamente, aerea.

Articolo 3

Se in occasione di un controllo sulle importazioni le autorità degli Stati membri riscontrino la presenza del vibrione del colera, ne informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, fatte salve le misure da adottare nei confronti della partita contaminata.

Articolo 4

La Commissione segue l'andamento della situazione e modifica immediatamente la presente decisione alla luce di tali sviluppi, in particolare nel caso di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.